



Tribunale per i Minorenni di Firenze

Il Presidente

Rilevato che in data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, con entrata in vigore in pari data;

Ritenuto che il suddetto Decreto Legge corrisponda alla straordinaria necessità di emanare urgenti disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Rilevato che con il suddetto intervento normativo urgente è stato introdotto, con efficacia immediata, un *"periodo cuscinetto"*, che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, con la conseguenza che nel suddetto lasso temporale – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Rilevato che durante il medesimo "periodo cuscinetto" risulteranno sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate e che ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'avvio della decorrenza è differito alla fine di detto periodo;

Rilevato che fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio delle udienze, le seguenti materie di interesse della giustizia minorile:

NEL SETTORE CIVILE

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; ... nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

proposta in tal senso dall'USSM, nonché quelle per le quali concordemente le parti segnalino l'opportunità di una pronta definizione.

- ove il medesimo processo (GUP o GUD) debba svolgersi nei confronti di un numero di imputati minorenni superiore a tre, salvo che siano detenuti o sussistano ragioni di particolare urgenza;
- ove nel medesimo dibattimento a carico di soggetti minorenni siano previsti un numero di testi (del PM e della difesa) superiore nel complesso a quattro e non sussistano ragioni di particolare urgenza;

con contestuale contro-citazione dei testi da effettuarsi a cura della Procura della Repubblica in Sede.

Firenze, li 9/3/2020

Il Presidente
Luciano Trovato

Per adesione
Il Procuratore della Repubblica
Antonio Sangermano



prot - 36/rom
I

Tribunale per i Minorenni di Firenze

Il Presidente

Rilevato che in data 7 marzo 2020, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, è stato firmato il Decreto Legge recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*, con entrata in vigore in pari data;

Ritenuto che il suddetto Decreto Legge corrisponda alla straordinaria necessità di emanare urgenti disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Rilevato che con il suddetto intervento normativo urgente è stato introdotto, con efficacia immediata, un *"periodo cuscinetto"*, che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, con la conseguenza che nel suddetto lasso temporale – salve le eccezioni previste dal decreto – le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici Giudiziari d'Italia verranno rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.

Rilevato che durante il medesimo "periodo cuscinetto" risulteranno sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni di seguito richiamate e che ove il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'avvio della decorrenza è differito alla fine di detto periodo;

Rilevato che fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio delle udienze, le seguenti materie di interesse della giustizia minorile:

NEL SETTORE CIVILE

- 1) udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; ... nei procedimenti di cui all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

ORDINE DI SERVIZIO
W 4/2020



Prov. n.
34/2020

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE

Ai colleghi togati ed onorari

oggetto: emergenza sanitaria COVID-19 e udienze civili

Con decreto legge 11/2020, pubblicato ieri sera, è stato deciso, al fine di ridurre al massimo le possibilità di contagio da COVID-19, che nel periodo che va da oggi 9 marzo fino a domenica 22 marzo **sono rinviate d'ufficio le udienze civili**, a data successiva al 22 marzo (prudenzialmente prevederei a dopo il 14/4/2020), con alcune limitate eccezioni.

Per quanto riguarda il settore civile minorile, possono tenersi udienze solo per i procedimenti di adottabilità, per quelli relativi ai minori stranieri non accompagnati, per quelli relativi ai minori che si trovino allontanati dalla famiglia e per i procedimenti relativi a situazioni di grave pregiudizio.

L'ampiezza della formula (*grave pregiudizio*) suggerisce una cautela. A mero titolo di esempio ritengo che possa escludersi la gravità del pregiudizio in presenza di ricorrenti in età avanzata (penso ai proc ex art. 317 bis CC con ricorso di nonni anziani), ricorsi ex art. 31 DL 286/98, ricorsi per decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti di genitori assenti da tempo, valutazione coppie per l'adozione, ricerca delle origini ex art. 28 e in ogni caso per quelle situazioni che non richiedano immediati interventi a tutela del minore che si trovi in grave situazione di pregiudizio, maltrattamento, abuso.

Più in generale la trattazione dei procedimenti diversi da quelli per i quali è escluso tipicamente il rinvio d'ufficio (adottabilità, msna, minori allontanati) sarà il presidente del collegio o il giudice relatore ad adottare un provvedimento non impugnabile di dichiarazione di urgenza.

Tali disposizioni normative sono immediatamente efficaci e devono pertanto essere osservate fin da oggi.

Per fare in modo che sia raggiunto l'obiettivo che la normativa si propone, raccomando:

- ai colleghi togati assegnare una personale valutazione dei procedimenti delegati per l'istruttoria ai gg oo
- a tutti i colleghi di fissare tempestivamente la data di rinvio
- al personale di cancelleria di **revocare tempestivamente le convocazioni** relative alle udienze che non saranno trattate nel periodo indicato.

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine distrettuale di Firenze con preghiera di diffusione agli altri Ordini toscani, ai Servizi Sociali e sanitari ed al PM.

Firenze, 9/3/2020

Il Presidente
Luciano Trovato